



COMUNE DI SIENA

Direzione Commercio e Statistica

Servizio Attività Produttive, Commercio e Statistica

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO TARI E CANONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, CONTRIBUTI IN CONTO ABBATTIMENTO INTERESSE, INCENTIVI ECONOMICI UNA TANTUM PER L'APERTURA DI NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE NEL CENTRO STORICO DI SIENA

Art. 1 – Oggetto

L'Amministrazione Comunale al fine di favorire l'apertura di nuove attività, la locazione di locali sfitti e la rivitalizzazione del centro storico, patrimonio UNESCO, intende concedere degli aiuti concreti che, nel rispetto delle vocazioni dell'area e dell'ambiente, contribuiscano ad alimentare lo sviluppo economico del territorio attraverso la concessione di benefici economici come di seguito specificati.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/06/2025 è stato approvato il "Regolamento per la tutela del patrimonio culturale e delle attività del Centro Storico e del territorio comunale" (di seguito chiamato "Regolamento") nel quale al titolo IV sono previste concessioni di benefici a nuove attività che si insediano nel centro storico e con deliberazione di Giunta Comunale n. 363 del 29/09/2025 sono stati approvati gli stanziamenti di spesa e approvata la convenzione con Fi.Se.S. Spa per la costituzione del "Plafond centro storico 2025-2026".

Le misure a sostegno dell'apertura di nuove attività economiche ubicate nel centro storico previste sono:

- contributi parametrati sulla base della Tari e del canone delle pubbliche affissioni cui i richiedenti sono assoggettati, per l'avvio di nuove attività imprenditoriali in specifici settori di attività individuati dall'art. 15 del Regolamento sopra citato, con sede operativa e/o unità locale nel centro storico del Comune di Siena, come definito dall'art. 12 del regolamento, per un periodo di tempo pari ai primi cinque anni di esercizio della stessa;
- contributi una tantum a fondo perduto per l'apertura di nuove attività di artigianato artistico, compatibili con la destinazione urbanistica, nelle lavorazioni specificate nell'art. 19 del Regolamento;
- contributi in conto abbattimento interessi sulle condizioni applicate ai finanziamenti concessi da Fi.Se.S. Spa, secondo la convenzione approvata con la sopracitata Deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 29/09/2025, sia per esigenze di liquidità sia in presenza di investimenti per ristrutturazione dei locali.

A) CONTRIBUTI PARAMETRATI SULLA BASE DELLA TARI E DEL CANONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 2 Destinatari dei contributi parametrati sulla base della Tari e del canone delle pubbliche affissioni

Possono presentare domanda di erogazione contributi di cui alla lett. A) del presente avviso le imprese e/o le unità locali di nuova costituzione, avviate da non più di tre mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento sopra citato, precisamente il 08/07/2025, o successivamente all'entrata in vigore dello stesso.

Le imprese e/o unità locali neo-costituite devono avere la sede operativa nel centro storico del Comune di Siena, il cui perimetro rientra nelle zone 1, 1-bis, 2 e 2-bis così come indicate negli allegati al Regolamento.

Possono presentare domanda le imprese costituite in forma societaria o individuale, gli artigiani, Onlus o associazioni di volontariato, studi medici di medicina generale (medici e pediatri).

Sono ammissibili le iniziative finalizzate alla creazione di nuove attività nei seguenti settori:

- a) artigianato, con esclusione delle attività individuate all'art. 3, c. 1 let. c) del Regolamento e ivi richiamate come incompatibili con le esigenze di tutela del Centro storico (produzione di pizza al taglio, yougurterie, gelaterie, creperie, friggitorie, paninoteche, piadinerie e kebabberie nonché attività di panificazione insistenti su immobili notificati alla Soprintendenza, officine meccaniche di riparazione auto e moto, officine di carrozzeria, officine di elettrauto, gommista e attività similari);
- b) fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali, della mobilità sostenibile e dell'ambiente, anche finalizzati a organizzare esperienze personalizzate, come tour in luoghi meno conosciuti, servizi di personal shopper;
- c) fornitura di servizi di assistenza domiciliare;
- d) fornitura di servizi e prodotti del settore tecnologico e digitale, quali: marketing, big data, stampa 3D, riprese aeree con droni, intelligenza artificiale, e-commerce, ecc.;
- e) fornitura di servizi e prodotti rivolti ai bambini;
- f) commercio al dettaglio di prodotti di filiera corta del territorio toscano e/o prodotti di alta qualità dell'eccellenza e tradizione italiana con certificazione di alta qualità biologica, DOP, IGP, STG, IGT, DOC e DOCG del settore agroalimentare;
- g) commercio al dettaglio del settore di alta moda e/o abbigliamento firmato e/o made in Italy;
- h) librerie;
- i) fino al 31.12.2030, commercio di souvenir, esclusivamente nel caso l'apertura segua la riconsegna al Comune da parte del titolare del titolo abilitativo per il commercio in posteggi fuori mercato collocati nel Campo e in Piazza Duomo ("cartolinai");
- j) gli studi medici di medicina generale (MMG: medici e pediatri).

Art. 3 Requisiti richiesti

I soggetti di cui all'art. 2 devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese, ad eccezione degli studi medici, ed avere presentato al SUAP la SCIA di inizio attività;
- b) di non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 Dlgs n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di antimafia);
- c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- d) non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- e) rispettare il massimale fruibile per gli aiuti di Stato in regime "de minimis".

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- a) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Siena e coloro i quali risultano essere stati messi in mora dal Comune stesso per tributi o entrate patrimoniali;
- b) i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Art. 4 Obblighi del beneficiario

I beneficiari del contributo devono:

- a) mantenere tutti i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 per l'intero periodo di erogazione del contributo;

- b) tenere in esercizio l'attività imprenditoriale nei locali ubicati nella medesima zona con divieto di cedere a qualsiasi titolo l'azienda, per almeno 5 anni a decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione all'Ente Comunale dell'intera somma dei contributi ricevuti. Non incorre nella revoca dei benefici il soggetto che nel suddetto periodo trasferisce l'esercizio in altri locali all'interno del centro storico o che cessi l'attività per cause di forza maggiore quali: incendio, decesso senza prosecuzione dell'attività da parte degli eredi, sopravvenuta inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione certificata dalla struttura sanitaria competente;
- c) non installare nel proprio esercizio apparecchiature "VLT", slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la revoca e la restituzione dell'intera somma dovuta per i tributi essenziali.

Art. 5 Misura del contributo

Le risorse stanziare per i contributi parametrati sulla base della Tari e del canone delle pubbliche affissioni sono pari a € 20.000,00.

A ciascun beneficiario sarà riconosciuto un contributo pari al 100% della TARI pagata nell'anno 2025 e della corrispondente spesa pari a 30 giorni dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, fino ad esaurimento fondi.

Le domande acquisiranno una priorità in base all'ordine cronologico di arrivo determinato sulla base di data e ora di ricezione della stessa.

Eventuali risorse derivanti da revoche o rinunce saranno attribuite a soggetti ammessi ma non finanziati per carenza di fondi, sempre secondo l'ordine di arrivo delle domande.

B) CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER L'APERTURA DI NUOVE ATTIVITÀ DI ARTIGIANATO ARTISTICO

Art. 6 Destinatari dei contributi una tantum

Possono presentare domanda di erogazione dei contributi di cui alla lett. B) del presente avviso le imprese artigiane di nuova costituzione, avviate dalla data di entrata in vigore del Regolamento sopra citato, precisamente il 08/07/2025, nelle seguenti lavorazioni:

- abbigliamento su misura;
- cuoio pelletteria e tappezzeria;
- decorazioni;
- fotografia, riproduzione disegni e pittura;
- lavorazione del legno;
- lavorazione di metalli comuni, pregiati e di pietre preziose;
- fabbricazione di strumenti musicali;
- lavorazione del vetro e della ceramica;
- lavorazione della carta.

Le imprese e/o unità locali neo-costituite devono avere la sede operativa nel centro storico del Comune di Siena, il cui perimetro rientra nelle zone 1, 1-bis, 2 e 2-bis così come indicate negli allegati al Regolamento.

Art. 7 Requisiti richiesti

I soggetti di cui all'art. 6 devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese ed avere presentato al SUAP la SCIA di inizio attività;
- b) di non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 Dlgs n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di antimafia);

- c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- d) non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- e) rispettare il massimale fruibile per gli aiuti di Stato in regime “de minimis”.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- a) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Siena e coloro i quali risultano essere stati messi in mora dal Comune stesso per tributi o entrate patrimoniali;
- b) i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Art. 8 Obblighi del beneficiario

Il soggetto richiedente deve:

- avere sottoscritto un contratto di locazione commerciale *ex lege* con una durata minima di 6 anni e rinnovo automatico di ulteriori 6 anni;
- impegnarsi a non cedere l'attività per almeno cinque anni. In caso di cessazione anticipata dell'attività, il contributo è revocato in modo proporzionale al periodo di attività svolta;
- non installare nel proprio esercizio apparecchiature “VLT”, slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la revoca e la restituzione dell'intera somma percepita a titolo di contributo.

Art. 9 Misura del contributo

Le risorse stanziare per i contributi a fondo perduto per l'artigianato artistico sono pari a € 20.000,00.

A ciascun beneficiario sarà riconosciuto un contributo pari € 3.000,00 fino ad esaurimento delle risorse stanziare. Il contributo può essere richiesto al momento dell'avvio dell'attività e sarà erogato decorsi 6 mesi di attività.

Il contributo sopracitato è aumentato:

- del 50% qualora siano espressamente previste lavorazioni relative ai costumi del Palio: manutenzione delle monture e accessori, riparazione e pittura di bandiere, costruzione di tamburi, scarpe, bandoliere e oggetti in pelle e cuoio, manutenzione e realizzazione armi e armature nonché per fabbricazione di strumenti musicali;
- di un ulteriore 50% qualora il titolare dell'impresa artigiana richiedente il contributo sia di età inferiore ai trentacinque anni.

Le domande acquisiranno una priorità in base all'ordine cronologico di arrivo determinato sulla base di data e ora di ricezione della stessa.

Eventuali risorse derivanti da revoche o rinunce saranno attribuite a soggetti ammessi ma non finanziati per carenza di fondi, sempre secondo l'ordine di arrivo delle domande.

10. Termine e modalità di presentazione delle domande di cui alle lettere A) e B)

Le domande di:

- richiesta di contributi parametrati sulla base della Tari e del Canone delle pubbliche affissioni di cui alla lettera A)
- richiesta di contributo a fondo perduto di cui alla lettera B)

devono essere presentate esclusivamente tramite il portale del Comune di Siena al seguente link: https://servizi1.comune.siena.it/front_office/app/nuova_domanda.php scegliendo l'opzione "Avviso contributi attività centro storico 2025"

entro ed improrogabilmente il 31 dicembre 2025

Si può accedere al portale tramite SPID, CNS, CIE.

Non è necessario stampare la domanda e firmarla ma compilare direttamente il form online.

Una volta effettuato l'accesso saranno richiesti/confermati i dati anagrafici e successivamente dovranno essere compilati tutti i campi obbligatori.

Il modulo di domanda online è unico per tutte le tipologie di contributo.

Nell'ultima pagina dovranno essere allegati a seconda delle richieste:

- le ricevute attestanti il pagamento della TARI 2025 e del Canone delle pubbliche affissioni 2025;
- un business plan che descriva il progetto imprenditoriale. In particolare in caso di richiesta di contributi a fondo perduto deve essere fornito un dettaglio dell'attività svolta specificando se espressamente previste lavorazioni relative ai "costumi del Palio" nonché la fabbricazione di strumenti musicali come previsto dall'art. 19 c. 2 del Regolamento.

C) CONTRIBUTI IN CONTO ABBATTIMENTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI CONCESSI DA FI.SE.S. SPA

Art. 11 Destinatari dei contributi in conto abbattimento interessi

Le imprese e/o le unità locali di nuova costituzione e iscritte nel registro delle imprese, avviate da non più di tre mesi dalla data di approvazione del Regolamento, o successivamente all'entrata in vigore dello stesso, possono richiedere dei finanziamenti sulla base di quanto stabilito nella convenzione stipulata con Fi.Se.S. Spa.

I finanziamenti sono concedibili sia per esigenze di liquidità sia in presenza di investimenti per ristrutturazione dei locali, ovvero:

- opere murarie;
- interventi relativi a insegne, decori, arredi, vetrine, attrezzature, macchinari, ecc., compresa la strumentazione informatica e il relativo software, e le attrezzature per la sicurezza;
- interventi per adeguamenti impiantistici finalizzati alla messa a norma, al contenimento e alla riqualificazione energetica;
- acquisto di beni e attrezzature strumentali, strettamente pertinenti alla specifica attività esercitata.

Il Comune di Siena si impegna a pagare in luogo delle imprese beneficiarie una parte degli interessi annuali dalle stesse dovuti a Fi.Se.S. Spa.

Le imprese e/o unità locali neo-costituite, che richiedono il finanziamento, devono avere la sede operativa nel centro storico del Comune di Siena, il cui perimetro rientra nelle zone 1, 1-bis, 2 e 2-bis così come indicate negli allegati al Regolamento.

Possono presentare domanda le imprese costituite in forma societaria o individuale, gli artigiani; possono altresì presentare domanda le Onlus e le associazioni di volontariato iscritte al RUNTS e al Registro delle imprese.

Sono ammissibili le iniziative finalizzate alla creazione di nuove attività nei seguenti settori:

- artigianato, con esclusione delle attività individuate all'art. 3, c. 1 let. c) del Regolamento e ivi richiamate come incompatibili con le esigenze di tutela del Centro storico (produzione di pizza al taglio, yougurterie, gelaterie, creperie, friggitorie, paninoteche, piadinerie e kebabberie nonché attività di panificazione insistenti su immobili notificati alla Soprintendenza, officine meccaniche di riparazione auto e moto, officine di carrozzeria, officine di elettrauto, gommista e attività similari);

- fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali, della mobilità sostenibile e dell'ambiente, anche finalizzati a organizzare esperienze personalizzate, come tour in luoghi meno conosciuti, servizi di personal shopper;
- fornitura di servizi di assistenza domiciliare;
- fornitura di servizi e prodotti del settore tecnologico e digitale, quali: marketing, big data, stampa 3D, riprese aeree con droni, intelligenza artificiale, e-commerce, ecc.;
- fornitura di servizi e prodotti rivolti ai bambini;
- commercio al dettaglio di prodotti di filiera corta del territorio toscano e/o prodotti di alta qualità dell'eccellenza e tradizione italiana con certificazione di alta qualità biologica, DOP, IGP, STG, IGT, DOC e DOCG del settore agroalimentare;
- commercio al dettaglio del settore di alta moda e/o abbigliamento firmato e/o made in Italy;
- librerie;
- fino al 31.12.2030, commercio di souvenir, esclusivamente nel caso l'apertura segua la riconsegna al Comune da parte del titolare del titolo abilitativo per il commercio in posteggi fuori mercato collocati nel Campo e in Piazza Duomo ("cartolinai").

Art. 12 Requisiti richiesti

I soggetti di cui all'art. 11 devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese ed avere presentato al SUAP la SCIA di inizio attività;
- b) di non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 Dlgs n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di antimafia);
- c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- d) non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- e) rispettare il massimale fruibile per gli aiuti di Stato in regime "de minimis".

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- a) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Siena e coloro i quali risultano essere stati messi in mora dal Comune stesso per tributi o entrate patrimoniali;
- b) i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Art. 13 Obblighi del beneficiario

I beneficiari del contributo devono:

- a) mantenere tutti i requisiti di cui agli artt. 11 e 12 per l'intero periodo di erogazione del finanziamento, pena la sospensione dell'erogazione del contributo;
- b) non installare nel proprio esercizio apparecchiature "VLT", slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la sospensione dell'erogazione del contributo.

Art. 14 Condizioni del finanziamento

Fi.Se.S. Spa, nel rispetto del limite massimo costituito dal Plafond "Centro Storico 2025-2026", potrà concedere, in piena autonomia, specifici interventi di finanziamento per un importo minimo di € 10.000 (diecimila euro) ed un importo massimo di € 100.000,00 (centomila euro) per singola impresa e fino al 100% delle necessità finanziarie delle imprese e/o dei costi di sola base imponibile

relativi ai piani di investimento ed aventi una durata massima di 7 anni oltre ad un periodo di pre-ammortamento di massimo un semestre.

Le condizioni dei finanziamenti concessi da Fi.Se.S. Spa sono quelle stabilite dal Regolamento e dal Manuale delle Procedure Aziendali, tempo per tempo vigente, salvo la seguente modifica:

- il tasso applicato ai finanziamenti è fisso e pari al 3,50%, al lordo del previsto contributo in c/interessi.

Per ogni richiesta di erogazione di finanziamento a Fi.Se.S. Spa le imprese interessate dovranno presentare la documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche di finanziamento.

È rimessa all'insindacabile giudizio di Fi.Se.S. Spa la valutazione di ogni richiesta e non assume alcun obbligo in merito all'effettiva concessione del finanziamento richiesto per il quale sarà effettuata la necessaria istruttoria e la preventiva valutazione di merito. L'esito (positivo o negativo) dell'istruttoria verrà successivamente comunicato all'interessato.

Art. 15 Contributi in conto interessi

Il Comune di Siena si impegna a pagare in luogo delle imprese beneficiarie una parte degli interessi annuali dalle stesse dovuti a Fi.Se.S. Spa.

L'importo del contributo in conto interessi da parte del Comune è pari a 1 punto percentuale al lordo della ritenuta d'acconto del 4% sull'importo totale ex art. 28 del DPR n. 600/1973.

Il beneficiario dovrà pagare il finanziamento con un tasso di interesse al netto del contributo in conto interessi.

Art. 16 Modalità di presentazione della domanda di richiesta di contributo in conto interessi

L'istanza di richiesta di contributo in conto interessi e l'autorizzazione alla canalizzazione del contributo stesso devono essere compilate e firmate al momento della presentazione della domanda di finanziamento presso Fi.Se.S. Spa, utilizzando i modelli allegati e pubblicati sul sito del Comune. Per informazioni e modalità di presentazione delle richieste di finanziamento è possibile contattare Fi.Se.S. Spa: email fidi@fises.it tel. 0577 48102

La richiesta di contributo in conto interessi verrà inoltrata al Comune di Siena direttamente da Fi.Se.S. Spa successivamente alla fase di contrattualizzazione del finanziamento. Il Comune provvederà a erogare il contributo direttamente a Fi.Se.S. Spa.

La domanda di richiesta di finanziamento e contestuale richiesta di contributo in conto interesse deve essere inviata entro il 31/12/2026, scadenza della convenzione tra il Comune di Siena e Fi.Se.S. Spa.

Art. 17 – Incentivazione per la riconsegna delle licenze “ex cartolinai”

I commercianti su area pubblica per il commercio in posteggi fuori mercato collocati nel Campo e in Piazza Duomo (“ex cartolinai”) che aprono attività di commercio di souvenir con contestuale riconsegna dei titoli abilitativi, possono richiedere di beneficiare del contributo parametrato all'importo della TARI di cui alla lettera A) e del contributo in conto abbattimento interessi su finanziamenti erogati da Fises di cui alla lettera C).

Il contributo a fondo perduto di cui alla lettera B) è concesso nella sua quantificazione massima, ovvero con le maggiorazioni previste, in caso di sola riconsegna volontaria dei titoli abilitativi per il commercio in posteggi fuori mercato collocati nel Campo e in Piazza Duomo.

D) DISPOSIZIONI FINALI COMUNI

Art. 18 Cumulabilità con altre agevolazioni

I benefici economici descritti nel presente avviso sono cumulabili tra loro nonché con quelli disposti da leggi nazionali, regionali, comunitarie o concessi da Enti o Istituzioni pubbliche a condizione che queste ultime non riguardino o non siano espressamente riferibili allo specifico oggetto della medesima iniziativa, apertura di una nuova attività o di nuova unità locale in centro storico, per la quale vengono concesse con il presente Avviso.

Art. 19 Casi di esclusione delle domande

Oltre ai casi di esclusione specifici previsti negli artt. 3, 7 e 12 del presente avviso, sono esclusi dal riconoscimento del beneficio economico:

- coloro che abbiano presentato la domanda con una modalità difforme da quella online o senza allegare la documentazione richiesta;
- coloro che abbiano presentato la domanda oltre i termini stabiliti dal presente bando.

Art. 20 Esame delle domande e criteri di valutazione

Ai fini della valutazione delle domande verranno svolte verifiche finalizzate ad accertare il rispetto delle seguenti condizioni, pena l'inammissibilità della richiesta:

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande;
- rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti richiedenti;
- completezza della documentazione presentata.

Durante l'istruttoria possono essere richieste ai richiedenti, se necessario, integrazioni documentali, concedendo un termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della richiesta per ottemperare quanto richiesto. Decorso inutilmente tale termine la domanda è dichiarata inammissibile.

Le richieste risultanti in regola con le predette condizioni, saranno dichiarate ammissibili e verranno finanziate tenuto conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande fino ad esaurimento delle risorse stanziare dal Comune oppure al raggiungimento del Plafond "Centro Storico 2025-2026" costituito da Fi.Se.S. Spa in caso di concessione di finanziamento.

Gli elenchi degli ammessi saranno pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Siena con l'identificativo del numero di protocollo associato alla domanda.

Il Comune di Siena si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, integrazioni della documentazione fornita e di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte. I soggetti esclusi avranno 60 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti per proporre un eventuale ricorso giurisdizionale.

Ogni successiva comunicazione in merito alle modalità ed ai tempi di svolgimento della presente procedura verrà fatta tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Siena con valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.

Art. 21 - Modalità di erogazione dei contributi

I contributi saranno pagati mediante bonifico bancario effettuato sull'Iban indicato dal richiedente nella domanda. In caso di richiesta di finanziamento a Fi.Se.S. Spa il rimborso verrà effettuato come specificato nell'art. 16.

Art. 22 – Revoca e/o decadenza del contributo

I benefici economici saranno revocati nel caso in cui:

- a seguito dei controlli sia stata riscontrata l'esistenza di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili imputabili al beneficiario;
- il soggetto beneficiario non fornisca la documentazione richiesta o non consenta i controlli;
- in caso di verifica della documentazione prodotta sia stata riscontrata l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità;
- sia accertato che l'attività concretamente svolta esuli da quelle previste dal presente bando;
- il beneficiario violi gravemente le normative in materia di sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e non applichi i CCNL di settore siglati dalle organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative, così come accertato dagli organi di vigilanza competenti.

Il Comune di Siena procede alla revoca delle agevolazioni previo accertamento delle inadempienze da parte dei soggetti ammessi ai benefici, entro cinque anni dall'erogazione degli stessi. Prima di procedere alla revoca, il Comune contesta formalmente l'addebito al soggetto beneficiario, consentendo allo stesso di presentare le proprie controdeduzioni nei termini di legge.

La revoca ha effetto immediato e attiva il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare che non sono più presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni.

L'impresa destinataria del provvedimento di revoca è esclusa dalla partecipazione ai successivi bandi per l'erogazione di contributi comunali per un periodo di cinque anni.

Art. 23 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è la Responsabile di EQ del Servizio Attività produttive, Commercio e Statistica della Direzione Commercio e Statistica, dott.ssa Mariateresa Mauro.

Art. 24 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il Comune di Siena informa i partecipanti al bando sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Siena.

I dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento del procedimento per il quale vengono comunicati. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento (Comune di Siena – Piazza il Campo, 1 – 53100 SIENA; PEC: comune.siena@postacert.toscana.it; Centralino: +39 8002922929), l'accesso ai dati personali.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è lo Studio Legale Associato Corsinovi-Mammana che si avvale dell'avvocato Flavio Corsinovi. Telefono: 0577 049440 Email: rpd@consorzioiterrecablate.it PEC: rpd@pec.consorzioiterrecablate.it

L'informativa completa è pubblicata nel sito del Comune di Siena nella pagina [Privacy Policy / Informativa dei servizi](#).